

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2705

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMORESE, DI MAGGIO, LANCELOTTA

Disposizioni concernenti la denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico

Presentata il 18 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende reintrodurre la denominazione di « ginnasio » per il primo biennio del liceo classico, restituendo così all'ordinamento scolastico italiano una tradizione educativa e culturale che ha formato intere generazioni di studenti e che rappresenta, ancora oggi, un tratto distintivo della scuola umanistica nazionale.

L'uniformazione del percorso liceale con la suddivisione dalla prima alla quinta liceo operata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e abrogativa delle storiche denominazioni di quarta e quinta ginnasio, è avvenuta nell'ottica di armonizzare i vari indirizzi liceali sotto un modello comune. Tuttavia, tale uniformazione, sebbene comprensibile sul piano amministrativo, ha finito per appiattire un patrimonio identitario di grande rilievo, privando il liceo clas-

sico di un elemento simbolico e pedagogico che ne rappresentava la specificità più autentica: quella di un percorso formativo in due fasi, distinte ma complementari, il ginnasio e il liceo propriamente detti.

Il ginnasio non è mai stato soltanto una denominazione tradizionale. Questo incarnava l'idea di un biennio introduttivo alla formazione classica, in cui lo studente veniva avviato con gradualità allo studio del greco, del latino e della cultura umanistica in senso pieno. La separazione concettuale e didattica tra ginnasio e liceo rifletteva un preciso modello educativo: quello di una progressione formativa, che partiva dalle basi linguistiche e logiche per poi giungere alla piena maturità critica, filosofica e letteraria.

La cancellazione di questa distinzione, oltre a impoverire la tradizione del liceo classico, ha avuto l'effetto di rendere meno

percepibile il valore identitario del percorso agli occhi degli studenti, delle famiglie e della stessa comunità scolastica. Il venir meno della denominazione di ginnasio ha significato, simbolicamente, la perdita di una continuità storica e ideale con la scuola umanistica italiana ed europea, che da secoli riconosce in quella parola la fase fondativa della formazione intellettuale.

Reintrodurre tale denominazione significa, dunque, non un ritorno al passato, ma un atto di riconoscimento e di valorizzazione della specificità del liceo classico, in un'epoca in cui l'omologazione dei percorsi rischia di oscurare le vocazioni formative più alte. La differenziazione lessicale e didattica tra ginnasio e liceo può, inoltre, contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e di progressione negli studenti, restituendo loro la consapevolezza di un cammino intellettuale a tappe, fondato sulla gradualità e sulla crescita culturale.

Si rileva, inoltre, che la presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una modifica esclusivamente nominale e ordinamentale, ma dotata di forte valore simbolico ed educativo.

Ristabilire la denominazione di ginnasio significa riaffermare la continuità della nostra scuola classica, la dignità della tradizione umanistica e il rispetto per la storia culturale di un Paese che ha sempre fatto della formazione del pensiero critico e del senso civico la sua vocazione più alta.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 prevede la denominazione di ginnasio per i primi due anni e di liceo per il terzo, quarto e quinto anno corso di studi del liceo classico. L'articolo 2 sancisce le disposizioni di coordinamento, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e in conformità alla tradizione storica e culturale dell'indirizzo di studi, nei licei classici il primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno del corso di studi sono denominati rispettivamente « quarta ginnasio » e « quinta ginnasio », « prima liceo » e « seconda liceo », e « terza liceo ».

2. Le denominazioni di cui al comma 1 sono utilizzate in tutti gli atti, documenti ufficiali, registri scolastici, diplomi e comunicazioni interne ed esterne alle istituzioni scolastiche.

3. Le piattaforme informatiche del Ministero dell'istruzione e del merito, comprese quelle relative all'anagrafe nazionale degli studenti, sono aggiornate al fine di recepire le denominazioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad adeguare la modulistica, le circolari e la normativa secondaria in materia di denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico, al fine di coordinare le disposizioni vigenti con quanto stabilito dall'articolo 1.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

